

Circolare n. 4 - finanza
del 07.02.2024

Sommario

1. piano Transizione 5.0

- 1 -

Sembra ormai prossima l'entrata in vigore del Piano Transizione 5.0 elaborato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La lunga attesa per la piena operatività dei nuovi incentivi sta rallentando le decisioni di investimento delle imprese (che attendono di conoscere i contorni definitivi dell'agevolazione) e quindi penalizzando il mercato dei beni strumentali nel 2024.

In uno dei prossimi Consigli dei Ministri, dovrebbe essere approvato il nuovo piano Transizione 5.0 finanziato tramite il capitolo RepowerEu per la transizione energetica, a suo tempo inserito nel PNRR dopo il negoziato con la Commissione Europea.

In attesa di questo ulteriore passaggio legislativo, che definirà con precisione le modalità operative ed i requisiti di accesso, è importante cercare di anticipare alcune linee guida che sembrano ormai definitive.

Ambito di applicazione

Come già previsto dal Piano Industria 4.0, potranno accedere ai nuovi incentivi le imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica.

Diversamente dai precedenti incentivi, però, viene introdotta una doppia transizione dei processi produttivi (digitale ed energetica) per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025: accanto cioè all'innovazione digitale, infatti, sarà necessario presentare un progetto finalizzato a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% a livello d'impresa oppure, in alternativa, di almeno il 5% a livello di processo produttivo interessato.

Pur rispettando questi requisiti di accesso, saranno inoltre inclusi gli investimenti in beni strumentali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluse biomasse) e le spese per la formazione del personale in competenze professionali per la transizione ecologica dell'impresa. Queste ultime, in particolare, saranno ammesse fino al 10% dell'investimento complessivo e con un limite massimo fissato a euro 300.000, solo se la formazione sarà svolta da formatori esterni all'azienda.

Le aliquote

Il sistema di agevolazione si dovrebbe comporre di nove differenti aliquote definite in base all'importo dell'investimento ed ai risultati ottenuti in termini di risparmio energetico. L'intensità dell'aiuto si ridurrà all'aumentare dell'importo dell'investimento in modo da cercare di premiare maggiormente le PMI rispetto ai grandi gruppi.

In sostanza, per investimenti fino a euro 2,5 milioni, il credito di imposta sarà pari al 45% dell'investimento nella terza classe di efficienza energetica (migliori risultati di risparmio), al 40% nella seconda classe ed al 35% nella prima classe. Per investimenti compresi tra euro 2,5 e 10

milioni, il credito d'imposta sarà pari al 25% nella terza classe, al 20% nella seconda e al 15% nella prima classe di efficienza energetica. Infine, per investimenti compresi tra 10 e 50 milioni il credito d'imposta sarà pari al 15% nella terza classe, al 10% nella seconda e al 5% nella prima classe di efficienza energetica. Diversamente dal piano Transizione 4.0, l'importo massimo degli investimenti verrebbe aumentato.

In allegato una tabella che riassume brevemente il quadro complessivo.

VOLUME INVESTIMENTO	CLASSE ENERGETICA		
	TERZA	SECONDA	PRIMA
Fino a 2,5 MLN di euro	45%	40%	35%
Da 2,5 a 10 MLN di euro	25%	20%	15%
Da 10 a 50 MLN di euro	15%	10%	5%

Doppia certificazione

Pur se a fronte di un incentivo consistente (soprattutto per le PMI in terza fascia), per l'accesso al credito d'imposta si renderà necessario un rigoroso sistema di verifica, a suo tempo richiesto dalla Commissione Europea nel corso del negoziato per il via libera alla misura.

Per beneficiare dell'agevolazione, il progetto di investimento dovrà essere certificato ex ante da un valutatore indipendente a cui spetterà di attestare il rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo di energia. Successivamente, a conclusione del progetto di investimento, servirà un'ulteriore certificazione inerente all'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto progettato.

Al momento, non ci sono tuttavia ulteriori indiscrezioni né sulla tipologia degli enti e soggetti che potranno certificare i progetti, né su che cosa occorrerà produrre nella doppia certificazione.

Industria 4.0

Le imprese che non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno beni tecnologicamente avanzati funzionali alla digitalizzazione potranno comunque continuare a beneficiare degli attuali incentivi del Piano Industria 4.0, pur se meno generosi.

Salvo modifiche legislative in sede di approvazione del decreto, ed in assenza dei requisiti richiesti dalle nuove disposizioni, fino alla scadenza ultima del 31/12/2025 (ovvero entro il 30/06/2026 nel caso in cui entro il 31/12/2025 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, oneri accessori inclusi), resta confermato il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A 2016 come segue:

- 20% per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
- 10% per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- 5% per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni.

Conclusioni

È importante ricordare, ancora una volta, che, solo con il decreto attuativo sarà possibile colmare le lacune normative al momento esistenti. In particolare, sarà necessario definire maggiormente le classi energetiche e il relativo risparmio collegato nonché i termini specifici delle asseverazioni ex ante ed ex post da parte di un professionista indipendente.

Da un'analisi della disposizione sembrerebbe confermata la retroattività degli investimenti effettuati dopo il 01/01/2024 ma comunque antecedentemente rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa.

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglio